

Circolare 2025/4

Vigilanza su base consolidata sui gruppi finanziari ai sensi della LBCR e della LIsFi

Prassi concernente l'assoggettamento alla vigilanza su base consolidata nonché la portata e il contenuto di tale sorveglianza

Riferimento:	Circ. FINMA 25/4 «Vigilanza su base consolidata sui gruppi finanziari ai sensi della LBCR e della LIsFi»
Data:	5 marzo.2025
Entrata in vigore:	1° luglio 2025
Basi legali:	LFINMA artt. 3, 7 al. 1 let. b, 27, 29 LBCR artt. 1a, 1b, 2 ^{bis} , 3b–3g, 4 OBCR artt. 3a, 4, 17, 21–24a, 33–42 LIsFi artt. 2, 41, 46, 48, 49, 55 OIsFi artt. 70, 71 OFoP artt. 7–12, 14 à 16, 28, 31 cpv. 1, 47b, 91 cpv. 3, 111a, 112 OA-FINMA artt. 2–4, 13 cpv. 2 OBA-FINMA artt. 5–6 OLiQ artt. 5–17h, 17r, 18a, 20, 25 CO artt. 957–963b OAPC-FINMA art. 3

Destinatari (informazioni indicative)						
LBCR	LSA	LIsFi	LInFi	LICol	LRD	Altri
Banche		Gestori patrimoniali	Sedi di negoziazione	SICAV		
Gruppi e congl. finanziari.		Trustee	Controparti centrali	Società in accomandita per ICC		
Persone secondo l'art. 1b		Gestori di patrimoni collettivi	Depositari centrali	SICAF		
LBCR		Direzioni dei fondi	Repertorio di dati sulle negoz.	Banche depositarie		
Altri intermediari		Società di intermed. mobiliare che tengono conti	Sistemi di pagamenti	Rappresentanti di ICC esteri		
		Società di intermed. mobiliare che non tengono conti	Partecipanti	Altri intermediari		
		Assicuratori			OAD	
		Gruppi e congl. assicurativi			Assoggettati OAD	
		Intermediari assicurativi			Società di audit	
					Agenzie di rating	
X	X	X	X			

I.	Oggetto e campo di applicazione	nm.	1–4
II.	Assoggettamento alla vigilanza su base consolidata	nm.	5–17
A.	Ambito di applicazione	nm.	5–7
B.	Interpretazione delle disposizioni di cui all'art. 3 <i>b</i> e all'art. 3 <i>d</i> LBCR	nm.	8
C.	Misure di <i>ring fencing</i> a titolo derogatorio	nm.	9–17
III.	Portata della vigilanza su base consolidata (perimetro di consolidamento regolamentare)	nm.	18–61
A.	In generale	nm.	18–21
B.	Attività nel settore finanziario	nm.	22–24
C.	Legami tra le entità interessate	nm.	25–39
D.	Strutture dei gruppi finanziari	nm.	40–56
E.	Società del gruppo	nm.	57–60
F.	Distinzione tra il perimetro di consolidamento per il conto di gruppo e il perimetro di consolidamento regolamentare	nm.	61
IV.	Contenuto della vigilanza su base consolidata (prescrizioni applicabili a livello di gruppo)	nm.	62–89
A.	Elementi qualitativi	nm.	64–74
B.	Elementi quantitativi	nm.	75–84
C.	Criteri per l'esclusione dagli elementi quantitativi per le società del gruppo che non sono significative ai fini della vigilanza su base consolidata (art. 23 cpv. 2 OBCR)	nm.	85–89

I. Oggetto e campo di applicazione

La presente circolare descrive la prassi della FINMA in materia di vigilanza su base consolidata secondo gli artt. 3b–3g della Legge dell'8 novembre 1934 sulle banche (LBCR; RS 952.0) e gli artt. 21–24a dell'Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche (OBCR; RS 952.02). Essa concretizza l'assoggettamento alla vigilanza su base consolidata nonché la portata e il contenuto di tale sorveglianza. 1

La circolare è destinata ai gruppi finanziari di cui all'art. 3c LBCR e alle banche di cui all'art. 1a LBCR che fanno parte di un gruppo finanziario. 2

Per analogia la circolare si applica anche ai gruppi finanziari dominati da una società di intermediazione mobiliare secondo l'art. 49 della Legge del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (LIsFi; RS 954.1) e alle società di intermediazione mobiliare secondo l'art. 2 cpv. 1 lett. e in combinato disposto con l'art. 41 LIsFi che fanno parte di un gruppo finanziario (art. 49 cpv. 3 LIsFi), come pure ai gruppi finanziari controllati da persone secondo l'articolo 1b LBCR e alle persone secondo l'articolo 1b LBCR che fanno parte di un gruppo finanziario (art. 1b cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 3c cpv. 1 LBCR). 3

A titolo di semplificazione, di seguito le banche, le persone secondo l'art. 1b LBCR e le società di intermediazione mobiliare che rientrano nel campo di applicazione della circolare vengono raggruppati sotto il termine di «istituti». 4

II. Assoggettamento alla vigilanza su base consolidata

A. Ambito di applicazione

In applicazione dell'art. 3d LBCR, di norma la FINMA assoggetta alla vigilanza su base consolidata i gruppi finanziari secondo l'art. 3c cpv. 1 LBCR e i conglomerati finanziari dominati dal settore bancario o da quello del commercio di valori mobiliari secondo l'art. 3c cpv. 2 LBCR. 5

Ai sensi dell'art. 3c cpv. 2 LBCR è considerato conglomerato finanziario dominato dal settore bancario o da quello del commercio di valori mobiliari un gruppo finanziario secondo l'art. 3c cpv. 1 LBCR che opera prevalentemente nel settore bancario o in quello del commercio dei valori mobiliari e comprende almeno un'impresa di assicurazione di notevole importanza economica. 6

A titolo di semplificazione, di seguito i gruppi e i conglomerati finanziari vengono raggruppati sotto il termine di «gruppi finanziari». 7

B. Interpretazione delle disposizioni di cui all'art. 3b e all'art. 3d LBCR

Se sussiste un gruppo finanziario in senso giuridico, si applicano gli artt. 3b e 3d LBCR. Di norma, l'esistenza di un gruppo finanziario implica una vigilanza su base consolidata. 8

C. Misure di *ring fencing* a titolo derogatorio

In casi eccezionali, la FINMA può avvalersi del suo potere discrezionale secondo gli artt. 3b e 3d cpv. 1 LBCR e derogare dall'esigenza di una vigilanza su base consolidata. 9

Per trattare i rischi specifici nel singolo caso, la FINMA può avvalersi del principio di proporzionalità ed esigere, anziché un consolidamento, adeguate misure di separazione (*ring fencing*) a titolo preventivo oppure altre misure (p. es. adeguamento della struttura del gruppo). A causa dei rischi legati a un gruppo finanziario e dell'importanza della vigilanza su base consolidata come pure del relativo riconoscimento internazionale, la vigilanza su base consolidata costituisce la norma e le misure di *ring fencing* o altre misure rappresentano un'eccezione.

Il rapporto tra *ring fencing* e vigilanza su base consolidata sui gruppi finanziari deriva in particolare dalle condizioni di autorizzazione degli istituti che fanno parte di un gruppo finanziario estero. Secondo gli artt. 3b LBCR e 55 LIsFI, in questi casi la FINMA può esigere una vigilanza su base consolidata adeguata da parte di un'autorità di sorveglianza estera. 10

Per contro, se in un caso specifico non viene effettuata un'adeguata vigilanza su base consolidata da parte di un'autorità di sorveglianza estera, la FINMA può ordinare misure di *ring fencing* per separare in maniera adeguata l'istituto dal gruppo finanziario estero. Questa possibilità sussiste se l'istituto è esposto a rischi che possono essere attenuati con tali misure. In questi casi, le misure di *ring fencing* mirano ad eliminare i legami tra i gruppi finanziari esteri privi di vigilanza o privi di un'adeguata vigilanza su base consolidata all'estero e i loro istituti affiliati con sede legale, direzione o amministrazione effettiva in Svizzera. 11

In particolare esistono le seguenti misure di *ring fencing* e/o altre misure, che in genere nel singolo caso vengono applicate in combinazione fra di loro: 12

- misure di *corporate governance* per rafforzare l'indipendenza degli organi preposti alla direzione e degli organi decisionali dell'istituto nei confronti del gruppo finanziario; 13
- misure finanziarie volte a proteggere il patrimonio dei clienti o a limitare le interdipendenze finanziarie dell'istituto con il gruppo finanziario; 14
- misure strutturali con un impatto sulla struttura del gruppo finanziario; 15
- riduzione delle interdipendenze operative, dell'accesso ai sistemi del gruppo, dell'apporto di clientela o delle condizioni poste all'attività operativa; 16
- obblighi di informazione e di comunicazione specifici nei confronti della FINMA. 17

III. Portata della vigilanza su base consolidata (perimetro di consolidamento regolamentare)

A. In generale

La portata della vigilanza su base consolidata (perimetro di consolidamento regolamentare) delle banche e delle persone secondo l'articolo 1b LBCR è determinata secondo l'art. 3c LBCR e gli artt. 21-24a OBCR. Per le società di intermediazione mobiliare, il perimetro di consolidamento regolamentare è determinato secondo l'art. 49 LIsFi. Le disposizioni della LBCR sui gruppi finanziari si applicano per analogia ai gruppi finanziari dominati da una società di intermediazione mobiliare (art. 49 cpv. 3 LIsFi). 18

La questione della vigilanza su base consolidata si pone in presenza di un gruppo di almeno due imprese di cui almeno una opera come istituto. Da un punto di vista economico, la forma giuridica e il domicilio delle società del gruppo non è determinante. 19

L'eventuale integrazione di un'impresa nel perimetro di consolidamento regolamentare è valutata da un lato in funzione dell'attività commerciale dell'impresa (che opera principalmente nel settore finanziario) e, dall'altro, in base all'esistenza di un'unità economica (controllo esercitato mediante partecipazioni maggioritarie o in altro modo), di un obbligo giuridico di assistenza o di un obbligo di assistenza *de facto*. 20

Il perimetro di consolidamento regolamentare viene valutato e applicato dall'istituto nel singolo caso, tenendo conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze. La società di audit verifica questa valutazione nel quadro della verifica secondo gli artt. 2-4 dell'Ordinanza del 5 novembre 2014 sugli audit dei mercati finanziari (OA-FINMA; RS 956.161). Eventuali decisioni importanti prese dall'istituto in materia di consolidamento a seguito di determinati eventi (un adeguamento o un non adeguamento del perimetro di consolidamento) vengono notificate alla FINMA dall'istituto secondo l'art. 29 cpv. 2 della Legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1) o dalla società di audit (art. 27 cpv. 2 e 3 LFINMA). 21

B. Attività nel settore finanziario

Il concetto di «attività nel settore finanziario» secondo l'art. 4 OBCR non si limita alle attività che sottostanno all'obbligo di autorizzazione o di registrazione ai sensi della legislazione svizzera sui mercati finanziari. Esso è definito in maniera più ampia e in generale comprende la fornitura e l'intermediazione di servizi finanziari. L'elenco delle attività di cui all'art. 4 cpv. 1 lett. a OBCR non è esaustivo. Pertanto, anche altre attività commerciali possono costituire attività nel settore finanziario. Esse comprendono in particolare il *leasing* finanziario, il *factoring*, le operazioni con carte di credito, la partecipazione a emissioni e la custodia di valori mobiliari, i servizi di pagamento ed emissione, come pure la custodia di mezzi di pagamento (incl. token di pagamento). Ai fini della vigilanza su base consolidata, le società del gruppo che svolgono attività puramente commerciali, industriali o amministrative non sono considerate come operanti nel settore finanziario. 22

L'attività nel settore assicurativo è in linea di principio equiparata all'attività nel settore finanziario (cfr. art. 4 cpv. 2 OBCR). 23

La fornitura e l'intermediazione di servizi per operazioni finanziarie secondo l'art. 4 cpv. 1 lett. a OBCR sono valutate in un'ottica economica indipendentemente dalla tecnologia utilizzata. 24

C. Legami tra le entità interessate

Per poter presupporre l'esistenza di legami tra le entità interessate, le imprese che operano nel settore finanziario secondo l'art. 3c cpv. 1 lett. c LBCR devono formare un'unità economica o essere legate da un obbligo giuridico di assistenza o da un obbligo di assistenza *de facto* (art. 22 OBCR). 25

Sussiste un'unità economica secondo l'art. 21 cpv. 1 OBCR se una delle imprese partecipa direttamente o indirettamente con oltre la metà dei diritti di voto o del capitale alle altre imprese o se le domina in altro modo. 26

Può essere esercitato un dominio in altro modo in particolare mediante: 27

- il controllo dei diritti di voto sulla base di una convenzione con altri azionisti (accordo di voto, patti parasociali); 28
- il diritto diretto o indiretto di nominare o di revocare la maggioranza dei membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione; 29
- un'influenza rilevante sulla direzione (p. es. attraverso la facoltà, per effetto di un contratto o in altro modo, di esercitare un'influenza determinante sulla gestione o sulla politica commerciale, ad esempio attraverso diritti di partecipazione alle decisioni importanti). 30

I fatti esposti in maniera non esaustiva ai nm. 27–30 possono comportare un dominio in altro modo anche se sono combinati fra di loro e se sono associati o meno a una partecipazione minoritaria supplementare. 31

Una società può essere integrata nella vigilanza su base consolidata anche in mancanza di una partecipazione maggioritaria o di un dominio in altro modo, se altri elementi di natura giuridica o fattuale indicano un obbligo di assistenza *de facto* e pertanto un legame tra le entità interessate. 32

Un obbligo di assistenza giuridico o *de facto* secondo l'art. 21 cpv. 2 OBCR può risultare in particolare: 33

- da interrelazioni strategiche, personali, organizzative o finanziarie, 34
- da cooperazioni e dipendenze, 35
- dall'utilizzazione della medesima ditta, 36
- dalla presenza unitaria sul mercato o 37
- da lettere di patronage, *keepwell agreements* o garanzie analoghe. 38

Tale elenco non è esaustivo. Pertanto, anche altri elementi possono comportare un obbligo di assistenza *de facto* se danno l'impressione a terzi che sussistono legami tra le entità interessate. Più la quota di partecipazione è elevata, minore può essere l'importanza degli altri elementi per giustificare l'integrazione nella vigilanza su base consolidata. 39

D. Strutture dei gruppi finanziari

I gruppi finanziari possono essere classificati nel modo seguente in funzione della loro struttura. 40

a) Struttura di casa madre

Il gruppo finanziario fa capo a un istituto (casa madre). Il perimetro di consolidamento regolamentare comprende la casa madre e una o più società del gruppo attive nel settore finanziario secondo l'art. 4 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 22 OBCR. 41

b) Struttura di holding

Il gruppo finanziario fa capo a una società holding secondo l'art. 4 cpv. 1 lett. b OBCR. Essa domina almeno un istituto ed eventualmente altre società del gruppo attive nel settore finanziario. 42

Un gruppo finanziario può essere dominato anche da più società holding sovrapposte. L'unità superiore del gruppo finanziario determinante ai fini del perimetro di consolidamento regolamentare è in linea di principio la holding capogruppo attiva nel settore finanziario. 43

In applicazione dell'art. 23 cpv. 2 OBCR, la FINMA può, in casi motivati, escludere una società holding dal perimetro di consolidamento regolamentare, segnatamente se non è significativa ai fini della vigilanza su base consolidata sul gruppo finanziario. Una società holding è considerata non significativa ai fini della vigilanza su base consolidata se le quattro condizioni seguenti sono adempiute in maniera cumulativa e duratura: 44

- oltre all'istituto, la società holding non domina nessun'altra società attiva nel settore finanziario; 45
- oltre alla partecipazione detenuta nell'istituto, la società holding non svolge attività operative proprie nel settore finanziario; 46
- la società holding non esercita un'influenza sull'attività commerciale dell'istituto; 47
- la società holding non è finanziata da terzi in misura significativa. 48

Per le società holding che non sono considerate significative ai fini della vigilanza su base consolidata e non rientrano nel perimetro di consolidamento regolamentare, nel rapporto di verifica la società di audit prende posizione sulla verifica secondo gli artt. 2-4 OA-FINMA, indicando se i criteri di cui ai nm. 45-48 sono soddisfatti in via permanente. 49

Se un istituto è dominato da una società holding che detiene principalmente partecipazioni qualificate in imprese non attive nel settore finanziario, la FINMA verifica se sono necessarie misure di *ring fencing* per separare l'istituto dal resto del gruppo (cfr. al riguardo il nm. 12 segg.). 50

c) Struttura atipica

Sono considerati strutture o sistemi atipici segnatamente i gruppi contrattuali e le strutture analoghe, come pure i gruppi finanziari *de facto* (strutture dominate in via parallela). 51

Nel caso dei gruppi contrattuali, le società del gruppo formano un'unità economica sulla base di un contratto e non di un controllo del capitale o dei diritti di voto. Tipicamente le 52

organizzazioni centrali e gli istituti ad esse affiliati secondo l'art. 17 OBCR possono essere costituiti come gruppi contrattuali o strutture analoghe.

I gruppi finanziari *de facto* fanno capo a una o più persone fisiche che, oltre a un istituto avente la sede o la direzione effettiva in Svizzera, dominano direttamente o indirettamente altre società attive nel settore finanziario. In caso di gruppi finanziari *de facto*, in linea di principio le regole vigenti per gli altri tipi di gruppi finanziari si applicano per analogia. 53

Nel rapporto di verifica la società di audit prende posizione sulla verifica secondo gli artt. 2-4 OA-FINMA dei gruppi finanziari *de facto*, indicando se le persone fisiche che detengono una partecipazione qualificata o i soci illimitatamente responsabili degli istituti aventi la forma giuridica di una società di persone dominano altre società attive nel settore finanziario. 54

d) Sottogruppo di un gruppo finanziario estero

È considerato sottogruppo di un gruppo finanziario estero un gruppo finanziario assoggettato alla vigilanza su base consolidata della FINMA e facente parte di un gruppo finanziario estero. Nei rapporti esterni, il sottogruppo di un gruppo finanziario estero può essere dominato direttamente da una società madre estera del gruppo oppure indirettamente da una società holding o mediante una o più società del gruppo di un gruppo finanziario estero. Nei rapporti interni, il sottogruppo di un gruppo finanziario estero può avere la struttura di una casa madre, una struttura holding o un'altra struttura di gruppo. 55

e) Gruppo finanziario subordinato quale parte di un gruppo finanziario assoggettato alla vigilanza della FINMA

Un gruppo finanziario subordinato è un sottogruppo all'interno di un gruppo finanziario assoggettato alla vigilanza della FINMA. Esso comprende almeno un istituto avente sede in Svizzera e una o più società del gruppo attive nel settore finanziario. Nei rapporti interni, un gruppo finanziario subordinato può avere la struttura di una casa madre o una struttura holding. 56

E. Società del gruppo

La vigilanza della FINMA su base consolidata comprende in linea di principio tutte le società del gruppo finanziario attive nel settore finanziario (art. 23 cpv. 1 OBCR). 57

Occorre inoltre considerare i punti seguenti. 58

a) Società del gruppo che svolgono attività secondo l'art. 3a OBCR

Le società del gruppo importanti secondo l'art. 2^{bis} cpv. 1 lett. b LBCR in combinato disposto con l'art. 3a OBCR sono considerate attive nel settore finanziario (art. 4 cpv. 1 lett. c OBCR). Le funzioni di una società del gruppo con sede in Svizzera sono importanti ai fini delle attività soggette ad autorizzazione se sono necessarie al mantenimento di processi operativi rilevanti. Esse sottostanno alla competenza in materia di insolvenza della FINMA. La FINMA designa le società del gruppo importanti e ne allestisce un elenco (art. 2^{bis} cpv. 3 LBCR). 59

b) Società veicolo

Anche le società veicolo come le *Special Purpose Vehicles* (SPV) devono essere integrate, indipendentemente dalla loro forma giuridica, nel perimetro di consolidamento regolamentare, se le condizioni di cui all'art. 3c cpv. 1 LBCR in combinato disposto con l'art. 4 cpv. 1, l'art. 21 e l'art. 22 OBCR sono adempite. 60

F. Distinzione tra il perimetro di consolidamento per il conto di gruppo e il perimetro di consolidamento regolamentare

Il perimetro di consolidamento per il conto di gruppo è determinato in base alla norma contabile applicata (cfr. nm. IV.B.), mentre il perimetro di consolidamento regolamentare secondo le disposizioni di cui ai nm. III.A.–E. Di conseguenza, il perimetro di consolidamento regolamentare può divergere da quello per il conto di gruppo, in particolare per le società del gruppo che non sono attive nel settore finanziario o che in ragione di un obbligo di assistenza *de facto* rientrano nel perimetro di consolidamento regolamentare. 61

IV. Contenuto della vigilanza su base consolidata (prescrizioni applicabili a livello di gruppo)

In linea di principio, le prescrizioni vigenti per gli istituti su base individuale si applicano per analogia ai gruppi finanziari su base consolidata (art. 3e LBCR). 62

Il contenuto della vigilanza su base consolidata è sancito dagli artt. 3f e 3g LBCR in combinato disposto con l'art. 24 cpv. 1 OBCR. Può essere suddiviso in elementi qualitativi e quantitativi. 63

A. Elementi qualitativi

Gli elementi qualitativi comprendono i seguenti requisiti: 64

- Organizzazione adeguata del gruppo finanziario (art. 24 cpv. 1 lett. a OBCR) 65
I gruppi finanziari regolano i compiti e le responsabilità per la direzione del gruppo e li fissano in un regolamento interno. Se le relazioni sono semplici, possono essere integrati anche nel regolamento generale di organizzazione dell'istituto. Al riguardo occorre tenere conto delle disposizioni di cui al nm. 98 seg. della Circolare FINMA 2017/1 «*Corporate governance – banche*». In entrambi i casi, il regolamento deve essere approvato dalla FINMA. 66
- Adeguato sistema interno di controllo del gruppo finanziario (art. 24 cpv. 1 lett. b OBCR) 67
- Adeguata gestione dei rischi del gruppo finanziario (art. 24 cpv. 1 lett. c OBCR) 68
- Lotta contro il riciclaggio di denaro a livello di gruppo (artt. 5 e 6 dell'Ordinanza FINMA del 3 giugno 2015 sul riciclaggio di denaro [ORD-FINMA; RS 955.033.0]) 69
- Garanzia di un'attività ineccepibile delle persone preposte alla direzione del gruppo finanziario (art. 24 cpv. 1 lett. d OBCR) 70

• Separazione tra l'organo incaricato della direzione e l'organo responsabile della direzione superiore, della vigilanza e del controllo a livello di gruppo finanziario (art. 24 cpv. 1 lett. e OBCR)	71
Tale disposizione si applica ai gruppi finanziari secondo l'art. 3c cpv. 1 LBCR, ai conglomerati finanziari secondo l'art. 3c cpv. 2 LBCR e ai gruppi finanziari dominati da società di intermediazione mobiliare secondo l'art. 41 lett. a e c LIsFi (commercianti che operano per conto di clienti e <i>market maker</i>).	72
• Conferimento del mandato a una società di audit riconosciuta, indipendente e competente per la verifica secondo gli artt. 2-4 OA-FINMA del gruppo finanziario (art. 24 cpv. 1 lett. i OBCR).	73
Le società del gruppo che sono assoggettate alla vigilanza secondo l'art. 3 LFINMA incaricano per l'audit prudenziale a livello di singolo istituto la stessa società di audit o una società di audit appartenente alla stessa rete. In casi motivati la FINMA può autorizzare eccezioni (art. 13 cpv. 2 OA-FINMA).	74
B. Elementi quantitativi	
Gli elementi qualitativi della vigilanza su base consolidata comprendono i seguenti requisiti:	75
• Prescrizioni in materia di fondi propri e di ripartizione dei rischi (art. 4 cpv. 1 LB in combinato disposto con l'art. 24 cpv. 1 lett. f OBCR)	76
Ai gruppi finanziari di banche e società di intermediazione mobiliare che tengono conti si applicano le prescrizioni in materia di fondi propri e di ripartizione dei rischi su base consolidata in conformità all'Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri (OFoP; RS 952.03). Ai gruppi finanziari di società di intermediazione mobiliare che non tengono conti si applicano le prescrizioni in materia di fondi propri e di ripartizione dei rischi secondo l'art. 46 cpv. 2 LIsFi in combinato disposto con l'art. 70 dell'Ordinanza del 6 novembre 2019 sugli istituti finanziari (OIsFi; RS 954.11). I gruppi finanziari subordinati sottostanno in linea di principio all'obbligo di consolidamento secondo l'art. 11 OFoP. Per i gruppi finanziari controllati da persone secondo l'articolo 1b LBCR vengono decise, nel singolo caso, adeguate prescrizioni in materia di fondi propri.	77
• Comunicazione del rischio di tasso d'interesse su base consolidata (Circolare FINMA 2019/2 «Rischi di tasso d'interesse – banche»)	78
• Prescrizioni in materia di liquidità (art. 4 cpv. 1 LB in combinato disposto con l'art. 24 cpv. 1 lett. g OBCR)	79
Ai gruppi finanziari di banche e società di intermediazione mobiliare che tengono conti si applica l'Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla liquidità (OLi; RS 952.06). I gruppi finanziari subordinati sottostanno in linea di principio all'obbligo di consolidamento per scopi di liquidità (nm. 105 e nm. 365 della Circolare FINMA 2015/2 «Rischi di liquidità – banche»). Ai gruppi finanziari di società di intermediazione mobiliare che non tengono conti si applicano le prescrizioni in materia di liquidità secondo l'art. 46 cpv. 2 LIsFi in combinato disposto con l'art. 71 OIsFi.	80

- Prescrizioni sulla presentazione dei conti (art. 24 cpv. 1 lett. h OBCR) 81
- Le norme contabili applicabili ai conti di gruppo di gruppi finanziari di banche o società di intermediazione mobiliare (art. 48 LIsFi) sono le norme contabili svizzere per le banche (artt. 33-42 OBCR), gli «IFRS Accounting Standards» dell'International Accounting Standards Board (IASB) o gli «United States Generally Accepted Accounting Principles» (US GAAP) del Financial Accounting Standards Board (FASB). Le ultime due norme sono norme contabili internazionali riconosciute dalla FINMA (art. 3 dell'Ordinanza FINMA del 31 ottobre 2019 sui conti [OAPC-FINMA; RS 952.024.1]). 82
- Ai sensi dell'art. 1b cpv. 4 lett. a LBCR, la presentazione dei conti delle persone di cui all'articolo 1b LBCR è retta esclusivamente dalle disposizioni dell'art. 957 segg. del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220). La presentazione dei conti di gruppo per i gruppi finanziari controllati da persone secondo l'art. 1b LBCR è pertanto retta dall'art. 963 segg. CO. 83
- I gruppi finanziari subordinati sono in linea di principio esonerati dall'obbligo di allestire un proprio conto di gruppo, purché la FINMA non lo esiga in casi motivati (art. 35 cpv. 3 e 4 OBCR). 84
- C. Criteri per l'esclusione dagli elementi quantitativi per le società del gruppo che non sono significative ai fini della vigilanza su base consolidata (art. 23 cpv. 2 OBCR)**
- La FINMA può, in casi motivati, escludere le società di gruppo del settore finanziario dalla vigilanza su base consolidata o dichiararne il contenuto solo parzialmente applicabile a tali società, segnatamente se una società di gruppo non è significativa ai fini della vigilanza su base consolidata (art. 23 cpv. 2 OBCR). La FINMA concede esclusioni per le società del gruppo per quanto concerne gli elementi quantitativi, ma non quelli qualitativi. 85
- Un'esclusione dagli elementi quantitativi della vigilanza su base consolidata (cfr. cap. IV.B.) è possibile se il gruppo finanziario comprende, eccetto l'istituto, esclusivamente società del gruppo non significative. La significatività viene valutata separatamente per ogni ambito di regolamentazione quantitativa (art. 35 cpv. 1 lett. a OBCR, art. 9 cpv. 1 lett. a OFoP, nm. 355 segg. della Circ. FINMA 15/2, nm. 3 della Circ. FINMA 19/2). 86
- Se solo alcune, ma non tutte le società del gruppo non sono significative, le unità non significative sono escluse dagli elementi quantitativi della vigilanza su base consolidata. Anche in questo caso la significatività viene valutata separatamente per ogni ambito di regolamentazione quantitativa. 87
- Nella valutazione della significatività delle società del gruppo occorre considerare che più società del gruppo non significative su base individuale possono essere significative a livello complessivo. 88
- La significatività delle società del gruppo è valutata dall'istituto. La società di audit verifica questa valutazione nel quadro della verifica secondo gli artt. 2-4 OA-FINMA. 89